



Coni

DIREZIONE AFFARI LEGALI
Supporto Conformità Statuti e Regolamenti
mg/C8/f077tdregorg - Prot. n. 434

Roma, 26 SET. 2008

Al Segretario della
**Federazione Italiana Pesca Sportiva ed
Attività Subacquee**
Sig. Pasqualino Zuccarello
Viale Tiziano, 70
00196 ROMA

Oggetto: **trasmissione delibera -**

In allegato alla presente si trasmette copia della deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 368 del 16 settembre 2008, relativa all'approvazione ai fini sportivi del Regolamento per l'attuazione dello Statuto ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. 1) dello Statuto del CONI e copia fotostatica della normativa stessa.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE


Raffaele Pagnozzi

All. c.s. -



C. O. N. I. -
UFFICIO
STATUTI E REGOLAMENTI
22 SET. 2008
Prot. n. 484

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>368</u>	del <u>16 SET 2008</u>
Oggetto:	Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento per l'attuazione dello Statuto, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I.
<u>Esecuzione:</u>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Conoscenza:</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Consegnata il:</u>	<u>19 SET 2008</u>

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

AM

O

2 Deliberazione n.

16 SET 2008

Riunione del

368

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee;

VISTA la nota n. 7028 del 5 agosto 2008 con la quale la suddetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento per l'attuazione dello Statuto, approvato con delibera del Consiglio Federale n. 104 del 19 luglio 2008;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo della normativa regolamentare risulta conforme allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto Federale, ai Principi generali dell'ordinamento sportivo ed alla vigente legislazione in materia sportiva,

DELIBERA

l'approvazione ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento per l'attuazione dello Statuto della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee, approvato con delibera del Consiglio Federale n. 104 del 19 luglio 2008.

Il testo della normativa in esame viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO


F.to Raffaele Pagnozzi

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Petrucci

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Visto il Dirigente
Dott. Stefano Bovis



Allegato n.....².....
Deliberazione n.....³⁶⁸.....
Riunione del.....1.6.SET.2008.

C.I.P.S.

C.O.N.I.

C.M.A.S.



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ED ATTIVITA' SUBACQUEE

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO

[Handwritten mark]

INDICE

PARTE I - LA FEDERAZIONE ED I SUOI SOGGETTI	4
TITOLO I - SOGGETTI FEDERALI.....	4
CAPO I - GLI AFFILIATI, SOCIETA' E ASSOCIAZIONI	4
ART. 1 - Prima affiliazione.....	4
ART. 2 - Riconoscimento e denominazione sociale	4
ART. 3 - Domanda di affiliazione	4
ART. 4 - Durata dell'affiliazione.....	5
ART. 5 - Rinnovo dell'affiliazione	5
ART. 6 - Morosità di "Società"	5
ART. 7 - Modifiche agli Statuti delle "Società"	5
ART. 8 - Rappresentanza delle "Società".....	5
ART. 9 - Fusioni e fusioni per incorporazione di "Società"	5
ART. 10 - Cessazione di appartenenza alla Federazione	6
CAPO II - I TESSERATI	6
ART. 11 - Tesseramento	6
ART. 12 - Modalità di tesseramento	6
ART. 13 - Categorie e fasce di età degli Atleti.....	7
ART. 14 - Modalità di svincolo.....	10
ART. 15 - Diritti e doveri dei tesserati.....	11
CAPO III - I TECNICI SPORTIVI	11
ART. 16 - Albo dei Tecnici Sportivi.....	11
PARTE II - ORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE	11
TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	11
CAPO I - MODALITA' DI VOTAZIONE E VERBALI	11
ART. 17 - Modalità di votazione	11
ART. 18 - Verbale delle riunioni degli Organi collegiali	11
TITOLO II - GLI ORGANI CENTRALI	12
CAPO I - LE ASSEMBLEE	12
ART. 19 - Convocazione	12
ART. 20 - Rappresentanza	12
ART. 21 - Ricorsi per omessa o errata attribuzione di voti	13
ART. 22 - Commissioni Verifica Poteri.....	13
ART. 23 - Commissioni di Scrutinio	14
ART. 24 - Diritto a voto	14
ART. 25 - Apertura delle Assemblee Federali	14
ART. 26 - Ufficio di Presidenza - Composizione e competenze	14
ART. 27 - Eleggibilità.....	15
ART. 28 - Presentazione delle Candidature.....	15
ART. 29 - Liste	16
ART. 30 - Ricorsi avverso l'ammissibilità e la selezione delle candidature.....	16
ART. 31 - Incompatibilità - Opzioni.....	17
ART. 32 - Votazioni.....	17
ART. 33 - Risultati delle votazioni	19
ART. 34 - Verballi delle Assemblee elettive	19
ART. 35 - Ricorso avverso la validità delle Assemblee	20
CAPO II - IL PRESIDENTE FEDERALE	20
ART. 36 - Potere di vigilanza e di controllo	20
ART. 37 - Attribuzioni e prerogative.....	20
CAPO III - IL VICE PRESIDENTE	20
ART. 38 - Attribuzioni e prerogative.....	20
CAPO IV - IL CONSIGLIO FEDERALE	20
ART. 39 - Convocazione e riunioni	20
ART. 40 - Pubblicità delle deliberazioni.....	21
CAPO V - LA GIUNTA ESECUTIVA.....	21
ART. 41 - Convocazione e riunioni	21
CAPO VI - IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI.....	21
ART. 42 - Convocazione e riunioni	21
CAPO VII - I COMITATI DI SETTORE	21
ART. 43 - Convocazione e riunioni	22
ART. 44 - Attribuzioni e compiti.....	22
CAPO VIII - DISPOSIZIONI COMUNI	22
ART. 45 - Sostituzioni di Consiglieri	22
TITOLO III - GLI ORGANI TERRITORIALI	22
CAPO I - I COMITATI REGIONALI	22

d

ART. 46 - Sede e funzionamento.....	22
CAPO II - L'ASSEMBLEA REGIONALE.....	22
ART. 47 - Formalità.....	22
CAPO III - IL PRESIDENTE REGIONALE.....	23
ART. 48 - Attribuzioni e prerogative.....	23
CAPO IV - IL CONSIGLIO REGIONALE.....	23
ART. 49 - Convocazione e riunioni.....	23
ART. 50 - Votazioni.....	24
ART. 51 - Pubblicità delle deliberazioni.....	24
ART. 52 - Attribuzioni e prerogative.....	24
CAPO V - IL DELEGATO REGIONALE.....	24
ART. 53 - Attribuzioni e prerogative.....	24
CAPO VI - IL DELEGATO PROVINCIALE.....	25
ART. 54 - Attribuzioni e prerogative.....	25
CAPO VII - VIGILANZA SUGLI ORGANI TERRITORIALI.....	25
ART. 55 - Modalità di esercizio della vigilanza.....	25
TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE.....	26
CAPO I - CONSULTA FEDERALE.....	26
ART. 56 - Consulta Federale.....	26
CAPO II - SEZIONI PROVINCIALI.....	26
ART. 57 - Costituzione.....	26
CAPO III - COMMISSIONI FEDERALI.....	26
ART. 58 - Commissione Nazionale Giudici di Gara.....	26
ART. 59 - Commissione Federale Atleti.....	26
ART. 60 - Commissione Federale Antidoping.....	26
ART. 61 - Norma transitoria.....	27
ART. 62 - Entrata in vigore.....	27

PARTE I - LA FEDERAZIONE ED I SUOI SOGGETTI

TITOLO I - SOGGETTI FEDERALI

CAPO I - GLI AFFILIATI: SOCIETA' E ASSOCIAZIONI

ART. 1 - Prima affiliazione

- 1.1 Le Società o Associazioni, di seguito indicate "Società", che intendono praticare attività sportiva nell'ambito della F.I.P.S.A.S. devono essere affiliate ad almeno uno dei seguenti Settori Federali: Acque Interne, Acque Marittime, Attività Subacquee, Didattica Subacquea, Nuoto Pinnato e Orientamento.

ART. 2 - Riconoscimento e denominazione sociale

- 2.1 Le "Società" vengono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Federale, su delega del C.O.N.I., con l'accettazione della domanda di affiliazione.
- 2.2 Nella denominazione sociale devono essere indicate la finalità sportiva e la ragione dilettantistica.

ART. 3 - Domanda di affiliazione

- 3.1 La domanda di affiliazione può essere proposta in qualsiasi momento.
- 3.2 La domanda, sottoscritta dal Presidente della "Società" e compilata su apposito modulo all'uopo predisposto dalla Federazione, deve essere consegnata al Delegato Provinciale competente per territorio e contestualmente inviata in copia alla Segreteria Federale.
- 3.3 La domanda di affiliazione deve essere corredata dei seguenti documenti:
- Atto Costitutivo;
 - Statuto Sociale;
 - elenco dei dirigenti sociali con relativi incarichi, nonché copia del verbale dell'Assemblea che li ha eletti;
 - elenco dei soci tesserati;
 - dichiarazione del Presidente della "Società" che certifica la conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria delle attività sportive e il possesso da parte degli atleti della certificazione medica, ove richiesta;
 - fotocopia del bollettino di versamento della quota di affiliazione nella misura stabilita dall'Assemblea Ordinaria;
 - copia della domanda di ammissione alla "Sezione Provinciale" (art. 53 dello Statuto Federale), se costituita.
- 3.4 Con la presentazione della domanda di affiliazione, la "Società" accetta che la F.I.P.S.A.S. esegua il trattamento dei dati personali della "Società" come da nota informativa ex art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, allegata al modulo di iscrizione.
- 3.5 In particolare la F.I.P.S.A.S. tratterà i dati personali in relazione alle attività connesse al raggiungimento degli scopi istituzionali della F.I.P.S.A.S. di cui all'art. 2 dello Statuto Federale.
- 3.6 L'affiliazione decorrerà dalla data della deliberazione del Consiglio Federale che l'accoglie.
- 3.7 Dell'avvenuta accettazione della domanda di affiliazione la Segreteria Federale darà notizie direttamente alla "Società" interessata ed al Delegato Provinciale.
- 3.8 In caso di mancata accettazione, le relative motivazioni devono essere comunicate al soggetto interessato da parte della Segreteria Federale, entro il termine di dieci giorni dalla delibera del Consiglio Federale.

ART. 4 - Durata dell'affiliazione

- 4.1 L'affiliazione ha durata dalla data di approvazione della relativa domanda da parte del Consiglio Federale fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

ART. 5 - Rinnovo dell'affiliazione

- 5.1 Il rinnovo dell'affiliazione deve essere eseguito entro il 30 giugno successivo alla data di scadenza effettuando il versamento alla Segreteria Federale, tramite bollettino postale, della quota nella misura stabilita dall'Assemblea Ordinaria.
- 5.2 Trascorso il termine ultimo del 30 giugno, le domande di rinnovo divengono irricevibili, con conseguente decadenza del rapporto associativo con la Federazione.
- 5.3 Le "Società" che non hanno effettuato il rinnovo nei termini previsti, per affiliarsi dovranno pertanto presentare la domanda con le stesse modalità previste per la prima affiliazione.

ART. 6 - Morosità di "Società"

- 6.1 Il mancato pagamento dei contributi federali nei termini stabiliti dai competenti Organi federali comporta la declaratoria di morosità.

ART. 7 - Modifiche agli Statuti delle "Società"

- 7.1 Ogni modifica dello Statuto Sociale vigente dovrà essere comunicata alla Segreteria Federale, unitamente al verbale dell'Assemblea che l'ha deliberata, per l'approvazione da parte del Consiglio Federale, su delega della Giunta Nazionale del C.O.N.I..
- 7.2 Di tali cambiamenti deve essere data apposita comunicazione al CONI per le opportune variazioni da apportare al Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

ART. 8 - Rappresentanza delle "Società"

- 8.1 La rappresentanza delle "Società" nei confronti della F.I.P.S.A.S. spetta al Presidente delle stesse od a coloro i quali tale potere sia riconosciuto da norme contenute nei singoli Statuti Sociali, purché in regola con il tesseramento alla Federazione.

ART. 9 - Fusioni e fusioni per incorporazione di "Società"

- 9.1 Ogni tipo di fusione può avvenire tra due o più "Società" appartenenti alla stessa Regione in regola con il pagamento delle quote federali; ogni tipo di fusione deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Federale.
- 9.2 Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle Assemblee delle "Società" che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'Atto Costitutivo della "Società" risultante dalla fusione.
- 9.3 Nel caso di fusione per incorporazione, l'Atto Costitutivo e lo Statuto restano quelli della "Società" incorporante.
- 9.4 In caso di fusione è riconosciuto agli atleti il diritto di opzione in ordine al tesseramento con la "Società" risultante dalla fusione od incorporante, con conseguente possibilità di svincolo.
- 9.5 Nell'eventualità in cui i soggetti sopra richiamati decidano di continuare a svolgere l'attività sportiva con il nuovo soggetto creatosi, il vincolo sportivo rimarrà solo per la parte residua.
- 9.6 Nella fusione la nuova "Società" che sorge acquisirà il rango e l'anzianità federale più elevati tra quelli maturati dagli affiliati che hanno concorso alla fusione, nonché i diritti, doveri ed obbligazioni patrimoniali facenti capo agli stessi.

- 9.7 In caso di fusione per incorporazione, saranno invece mantenuti il rango e l'anzianità federale dell'affiliato incorporante che acquisirà, altresì, tutti i diritti, i doveri e le obbligazioni patrimoniali dei soggetti incorporati.
- 9.8 Delle fusioni ed incorporazioni deve essere data apposita comunicazione al CONI per le opportune variazioni da apportare al Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

ART. 10 - Cessazione di appartenenza alla Federazione

- 10.1 La cessazione di appartenenza alla F.I.P.S.A.S., nei casi previsti dall'art. 6 dello Statuto, è deliberata dal Consiglio Federale.

CAPO II - I TESSERATI

ART. 11 - Tesseramento

- 11.1 Il tesseramento è l'atto che vincola una persona alla F.I.P.S.A.S. in un rapporto giuridico-sportivo.

ART. 12 - Modalità di tesseramento

- 12.1 Il tesseramento alla Federazione può essere effettuato mediante una delle seguenti modalità:
- 1) c/c postale
Un soggetto che intende tesserarsi può effettuare il versamento della quota prevista tramite c/c postale e ritirare l'opuscolo, previa consegna dell'originale del versamento di c/c postale, presso la Sezione Provinciale di pertinenza oppure presso una delle strutture autorizzate, annualmente deliberate dal Consiglio Federale. Queste ultime allegheranno l'originale del c/c postale alla parte destinata alla Sezione Provinciale che provvederà all'inserimento dei dati del Tesserato nel sistema informatico. Resta inteso che il Tesserato non ha l'obbligo di ritirare l'opuscolo pur mantenendo valido il proprio tesseramento. L'inserimento dei dati di questo Tesserato verrà naturalmente effettuato dalla Sezione Provinciale quando riceverà dalle Poste la segnalazione dell'avvenuto pagamento. Sul bollettino di c/c postale dovrà essere riportata la sua provvisorietà di 180 gg.
 - 2) opuscolo
 - a) Presso la Sezione Provinciale
L'opuscolo può essere direttamente acquistato presso la Sezione Provinciale di pertinenza territoriale.
L'inserimento dei dati del Tesserato in anagrafica viene effettuato dalla Sezione Provinciale.
 - b) Presso una delle strutture autorizzate, annualmente deliberate dal Consiglio Federale.
L'opuscolo può essere direttamente acquistato presso una delle strutture autorizzate, annualmente deliberate dal Consiglio Federale. Queste ultime consegneranno la parte di pertinenza alla Sezione Provinciale competente per territorio, la quale provvederà all'inserimento dei dati del Tesserato nel sistema informatico.
- 12.2 Nel caso che il tesseramento venga effettuato tramite una "Società" devono essere adottate le seguenti modalità:
- 1) c/c postale
La "Società" può effettuare il tesseramento dei propri soci versando la quota prevista tramite c/c postale. E' possibile effettuare anche un c/c postale cumulativo. In tal caso

La fascia d'età dei Senior è a sua volta suddivisa nelle seguenti categorie:

- Esordienti;
- 3^a Categoria (solo maschile);
- 2^a Categoria;
- 1^a Categoria;
- Elite.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa specialità è 10 anni.

b) Pesca in Apnea

Non sono previste né categorie né fasce di età.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa specialità è 18 anni.

c) Tiro al Bersaglio Subacqueo

Non sono previste né categorie né fasce di età.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa specialità è 16 anni.

d) Hockey Subacqueo

Esordienti da 10 a 14 anni

Assoluti da 14 anni in poi.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa specialità è 10 anni.

e) Rugby Subacqueo

Esordienti da 12 a 16 anni

Assoluti da 16 anni in poi.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa specialità è 12 anni.

f) Fotografia Subacquea

Non sono previste né categorie né fasce di età.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa specialità è 18 anni.

g) Safari Fotografico Subacqueo

Non sono previste né categorie né fasce di età.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa specialità è 18 anni per i campionati di Safari Fotografico Subacqueo con uso dell'ARA" e 14 anni per i campionati Safari Fotografico Subacqueo in Apnea.

h) Video Subacqueo

Non sono previste né categorie né fasce di età.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa specialità è 18 anni.

13.3 Settore Nuoto Pinnato e Orientamento

Nel Settore Nuoto Pinnato e Orientamento sono previste le seguenti specialità:

a) Nuoto Pinnato

➤ Attività Promozionale

- ◇ "Esordienti B" anni 8 e 9

- ◇ "Esordienti A" anni 10 e 11
- Attività Agonistica
 - ◇ Categoria "Prima" anni 12 e 13
 - ◇ Categoria "Seconda" anni 14 e 15
 - ◇ Categoria "Terza" anni 16 e 17
 - ◇ Categoria "Juniores" anni 18 e 19
 - ◇ Categoria "Seniores" anni 20 ed oltre
- Attività Amatoriale
 - ◇ "Master 25" da anni 25 ad anni 29
 - ◇ "Master 30" da anni 30 ad anni 34
 - ◇ "Master 35" da anni 35 ad anni 39
 - ◇ "Master 40" da anni 40 ad anni 44
 - ◇ "Master 45" da anni 45 ad anni 49
 - ◇ "Master 50" da anni 50 ad anni 54
 - ◇ "Master 55" da anni 55 ad anni 59
 - ◇ "Master 60" da anni 60 ad anni 64
 - ◇ "Master 65" da anni 65 ad anni 69
 - ◇ "Master 70" anni 70 ed oltre

b) Orientamento

Esordienti da 14 a 16 anni.

Assoluti da 17 anni.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per le specialità del Settore Nuoto Pinnato ed Orientamento è 12 anni.

13.4 Settori Acque Interne

Nel Settore Acque Interne sono previste le seguenti specialità

- a) Pesca al Colpo
- b) Pesca alla Trota con esche naturali in Torrente e in lago
- c) Pesca con la Mosca
- d) Carp Fishing
- e) Lancio Tecnico (Casting)
- f) Pesca con esche artificiali da riva e da Natante
- g) Pesca con la Bilancella

I partecipanti possono essere ripartiti nelle seguenti categorie:

Giovani	da 10 a 14 anni;
Speranze	da 15 a 18 anni;
Juniores	da 19 a 22 anni;
Seniores	da 23 a 59 anni;
Master	da 60 a 75 anni.

13.5 Settore Acque Marittime

Nel Settore Acque Marittime sono previste le seguenti specialità:

- a) Canna da riva
- b) Surf Casting
- c) Canna da Natante

- d) Lancio Tecnico
- e) Pesca con esche artificiali da riva e da Natante
- f) Pesca con la Mosca
- g) Bolentino
- h) Traina Costiera
- i) Traina d'Altura
- j) Drifting

I partecipanti possono essere ripartiti nelle seguenti categorie:

Under 13	da 10 a 13 anni;
Under 16	da 14 a 16 anni;
Under 21	da 14 a 21 anni;
Under 24	da 22 a 24 anni;
Seniores	da 25 a 49 anni;
Over 50	da 50 a 75 anni;

ART. 14 - Modalità di svincolo

- 14.1 Il rilascio della Tessera vincola l'Atleta alla propria Società per l'annata agonistica in corso, salvo eventuale vincolo societario pluriennale liberamente accettato e sottoscritto dall'agonista.
- 14.2 Per annata agonistica si intende l'arco temporale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 14.3 L'Atleta che intende tesserarsi per un'altra Società o cessare l'attività agonistica è tenuto a comunicare questa sua decisione, a mezzo lettera raccomandata, da inviare entro il 31 dicembre alla Società per la quale risulta Tesserato.
- 14.4 Per il Nuoto Pinnato l'annata agonistica si intende a partire dal 1 ottobre al 30 settembre di ogni anno, l'Atleta che intende tesserarsi per un'altra Società o cessare l'attività agonistica è tenuto a comunicare questa sua decisione, a mezzo lettera raccomandata, da inviare entro il 31 agosto alla Società per la quale risulta Tesserato.
- 14.5 Nel caso in cui una "Società" affiliata dovesse interrompere lo svolgimento della attività sportivo-agonistica ne darà comunicazione alla Federazione che provvederà ai necessari accertamenti attraverso la propria Organizzazione Territoriale; se gli accertamenti avranno esito positivo, gli atleti tesserati alla "Società" suddetta dovranno ritenersi svincolati d'ufficio e potranno continuare a svolgere l'attività sportivo-agonistica presso un'altra "Società" affiliata, dandone comunicazione alla Federazione.
- 14.6 Lo svincolo d'Ufficio potrà avvenire anche per motivi di famiglia, di studio o di lavoro; in tali casi si dovrà prescindere dal consenso della "Società" di appartenenza.
- 14.7 In nessun caso il vincolo dell'atleta alla "Società" di appartenenza, potrà essere superiore a quattro anni. E' comunque previsto che il vincolo possa essere rinnovato per un numero illimitato di volte.
- 14.8 Ove l'atleta ritenga di svincolarsi prima del termine, perché lo svincolo possa avere efficacia occorre che la "Società" di appartenenza rilasci un nulla osta. Il nulla-osta si considera rilasciato quando la "Società" di appartenenza ometta di provvedere in merito entro 15 giorni dalla richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata a/r.
- 14.9 L'atleta potrà ricorrere al Consiglio Federale per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, avverso il diniego di nulla-osta entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della "Società".
- 14.10 Il Consiglio Federale, acquisite le controdeduzioni della "Società" di appartenenza del ricorrente, emette la propria decisione inappellabile.

- 18.1 Delle riunioni degli Organi collegiali deve essere redatto, a cura di un funzionario della Segreteria Federale, apposito verbale che viene controfirmato dal Presidente.

TITOLO II – GLI ORGANI CENTRALI

CAPO I - LE ASSEMBLEE

ART. 19 - Convocazione

- 19.1 Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 33 – primo comma, punto 3) dello Statuto e convocate dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci, almeno 60 giorni prima della data fissata per la celebrazione dell'Assemblea.
- 19.2 Le Assemblee Regionali sono indette dal Consiglio Regionale e convocate dal Presidente del Comitato Regionale o da chi ne fa le veci almeno 30 gg. prima della data fissata per la celebrazione della relativa Assemblea Regionale; se elettive, queste devono essere celebrate almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale elettiva.
- 19.3 Le Assemblee di Categoria sono indette dal Consiglio Regionale e convocate dal Presidente del Comitato Regionale o da chi ne fa le veci almeno 30 gg. prima della data fissata per la celebrazione della relativa Assemblea di Categoria; le Assemblee di Categoria, di norma, si svolgono in concomitanza con la Assemblea Regionale elettiva.
- 19.4 Le Assemblee di Settore sono indette dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 33 – primo comma, punto 3) dello Statuto e convocate dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci, almeno 60 gg. prima della data fissata per la celebrazione delle relative Assemblee di Settore; se elettive queste devono svolgersi il giorno precedente a quello dell'Assemblea Nazionale elettiva.
- 19.5 In tutte le Assemblee Federali si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 - commi quinto e sesto dello Statuto.

ART. 20 - Rappresentanza

- 20.1 Nelle Assemblee Nazionali ordinarie e straordinarie, i Presidenti delle "Società" affiliate aventi diritto a voto o i loro Delegati possono essere portatori di:
- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 "Società" votanti;
 - 2, fino a 200 "Società" votanti;
 - 3, fino a 500 "Società" votanti;
 - 4, fino a 1000 "Società" votanti;
 - 5, fino a 1500 "Società" votanti;
 - 6, fino a 2000 "Società" votanti;
 - 7, fino a 3000 "Società" votanti;
 - 8, fino a 4000 "Società" votanti;
 - 10, fino a 5000 "Società" votanti;
 - 20, fino a 10.000 "Società" votanti;
 - 40, sopra le 10.000 "Società" votanti.
- 20.2 Nelle Assemblee Nazionali, i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici Sportivi o i loro supplenti, eletti nelle rispettive Assemblee di Categoria, non possono essere portatori di alcuna delega. E' fatta salva la rappresentanza per delega di "Società" affiliate ove ricorrano le condizioni di cui al primo comma di quest'articolo.
- 20.3 Nelle Assemblee Regionali, i Presidenti delle "Società" affiliate aventi diritto a voto o i loro Delegati appartenenti alla Regione possono essere portatori di:

- 1 delega, oltre la propria, se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 20;
- 2 deleghe, oltre la propria, se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 50;
- 3 deleghe, oltre la propria, se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 100;
- 4 deleghe, oltre la propria, se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 200;
- 5 deleghe, oltre la propria, se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 400;
- 6 deleghe, oltre la propria, se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 800.

- 20.4 Nelle Assemblee di Categoria, gli Atleti ed i Tecnici Sportivi aventi diritto a voto possono essere portatori di massimo 3 deleghe
- 20.5 Nelle Assemblee di Settore i Delegati degli Atleti e dei Tecnici sportivi o i loro supplenti, eletti nelle rispettive Assemblee Provinciali, non possono essere portatori di alcuna delega e potranno eleggere solo appartenenti alla propria categoria.
- 20.6 Tutti i partecipanti alle Assemblee devono essere regolarmente tesserati alla F.I.P.S.A.S. e tutte le "Società" rappresentate devono essere regolarmente affiliate. Per le preclusioni alla partecipazione all'Assemblea si fa rinvio all'art. 19 – ultimo comma – dello Statuto.

ART. 21 - Ricorsi per omessa o errata attribuzione di voti

- 21.1 Gli aventi diritto a voto possono avanzare ricorso alla Commissione d'Appello Federale avverso i dati risultanti dall'elenco allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea sia per omessa che per errata attribuzione di voti.
- 21.2 Il ricorso, che può essere proposto anche nei confronti di altri aventi diritto a voto, deve essere depositato presso la Segreteria Fedrcrale a pena di irreceivibilità, entro e non oltre 15 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea con atto autografo del Presidente della "Società" o di chi è legittimato a sostituirlo.
- 21.3 Il ricorso deve essere, in pari data, a pena di inammissibilità, notificato anche agli eventuali affiliati contro interessati ai quali è concesso un termine di 5 giorni dal ricevimento del ricorso per depositare presso la Segreteria Federale le proprie controdeduzioni.
- 21.4 I ricorsi sono esaminati e decisi in via d'urgenza dalla Commissione d'Appello Federale e, in base alle decisioni adottate, la Segreteria Federale compila una nota di modifica dell'elenco delle "Società" aventi diritto di voto allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea, indicando le variazioni dei voti ed i reclami respinti. La nota è immediatamente comunicata alle "Società" interessate dalla Segreteria Federale a mezzo pubblicazione sul sito web federale ed esposta nella sede della Verifica Poteri in occasione dello svolgimento delle Assemblee.
- 21.5 Le decisioni della Commissione d'Appello Federale sono definitive.

ART. 22 - Commissioni Verifica Poteri

- 22.1 In tutte le Assemblee Federali, le operazioni di verifica poteri sono svolte da Commissioni appositamente costituite, composte da tre membri prescelti tra soggetti non candidati nelle rispettive Assemblee.
- 22.2 Le Commissioni Verifica Poteri sono Organi delle Assemblee e sono nominate dagli Organi deliberativi: Consiglio Federale o Consigli Regionali.
- 22.3 Le Commissioni si insediano 14 giorni prima della data dell'Assemblea per verificare le candidature presentate e almeno due ore prima dell'inizio dei lavori assembleari per controllare

la regolarità della partecipazione delle "Società", l'identità dei partecipanti all'Assemblea e per accertare la validità delle deleghe.

- 22.4 Le Commissioni Verifica Poteri devono redigere apposito verbale delle operazioni compiute e comunicare alla Presidenza dell'Assemblea i ricorsi avverso l'operato delle Commissioni stesse affinché possa sottoporli all'esame delle competenti Assemblee.

ART. 23 - Commissioni di Scrutinio

- 23.1 Le Commissioni di Scrutinio, composte, ciascuna, da un Presidente ed almeno due componenti nominati dall'Assemblea tra i soggetti non candidati nelle rispettive Assemblee, hanno il compito di provvedere allo spoglio delle schede contenute nelle apposite urne e di redigere il verbale delle operazioni compiute con le indicazioni del numero dei votanti, del numero delle schede bianche, nulle e valide e del numero di voti validi riportati da ciascun candidato.

ART. 24 - Diritto a voto

- 24.1 Nelle Assemblee Nazionali hanno diritto a voto gli Affiliati che, alla data dell'Assemblea stessa, abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali.
- 24.2 Nelle Assemblee Nazionali hanno altresì diritto di voto i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici Sportivi eletti o loro supplenti.
- 24.3 Nelle Assemblee Regionali hanno diritto a voto le "Società" della Regione che, alla data dell'Assemblea stessa, abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali.
- 24.4 Nelle Assemblee di Categoria hanno diritto a voto gli Atleti ed i Tecnici Sportivi in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 10 e 11 dello Statuto.
- 24.5 Nelle Assemblee di Settore hanno diritto a voto i Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi appartenenti a "Società" affiliate a quello specifico Settore.

ART. 25 - Apertura delle Assemblee Federali

- 25.1 Nell'ora indicata per la costituzione, in prima convocazione, dell'Assemblea, la Commissione Verifica Poteri accerta l'esistenza delle condizioni perché possa verificarsi quanto disposto all'art. 25 dello Statuto.
- 25.2 In caso affermativo, la Commissione interrompe i suoi lavori e passa a redigere il verbale.
- 25.3 In caso negativo, la Commissione continua i suoi lavori che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che la Commissione stessa abbia accertato la valida costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.
- 25.4 Il Presidente Federale, Regionale o del Comitato di Settore, rispettivamente per la Assemblea Nazionale, Regionale o di Settore, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta l'Assemblea, ne assume provvisoriamente la presidenza ed invita i partecipanti ad eleggere l'Ufficio di Presidenza.
- 25.5 Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Nazionale vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della F.I.P.S.A.S. o da un funzionario appositamente delegato.

ART. 26 - Ufficio di Presidenza - Composizione e competenze

- 26.1 L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e da un Vice Presidente avente il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza.
- 26.2 Le elezioni dei componenti dell'Ufficio di Presidenza avvengono per acclamazione o per appello nominale.
- 26.3 In tutte le Assemblee, il Presidente o, in caso di assenza, il Vice Presidente:
- dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
 - ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
 - regola l'ordine e la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
 - determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dallo Statuto;
 - dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

ART. 27 - Eleggibilità

- 27.1 Possono essere eletti a cariche Federali solo i candidati in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 54 dello Statuto; possesso che sarà dichiarato dai candidati a mezzo di apposita autocertificazione resa in conformità di un modello appositamente predisposto dalla Segreteria competente.
- 27.2 La mancanza, accertata dopo l'elezione, o il venir meno di uno dei requisiti di cui al predetto art. 54 comportano l'immediata decadenza dalla carica.

ART. 28 - Presentazione delle Candidature

- 28.1 **Presidente Federale**
Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria Federale almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea Nazionale elettiva.
- 28.2 **Consigliere Federale**
I candidati, di cui all'art. 31 – quinto comma, lettera a) dello Statuto, devono depositare la propria candidatura presso la Segreteria Federale almeno 15 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.
- 28.3 I candidati, di cui all'art. 31 – quinto comma, lettera b) dello Statuto, devono depositare la propria candidatura presso la Segreteria Federale almeno 15 giorni prima della data di celebrazione della relativa Assemblea di Settore.
- 28.4 **Presidente e Membri effettivi e supplenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti**
I candidati devono depositare la propria candidatura presso la Segreteria Federale almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea Nazionale elettiva, unitamente ad un'autocertificazione che attesti la prescritta iscrizione all'apposito Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti o al Registro dei Revisori dei Conti.
- 28.5 Per questa candidatura non è necessario essere tesserati alla F.I.P.S.A.S..
- 28.6 **Presidente Regionale**
Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria del Comitato Regionale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale.

28.7 Consigliere Regionale

Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria del Comitato Regionale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale, specificando la Provincia di appartenenza.

28.8 Rappresentante Regionale di Settore

Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria del Comitato Regionale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale, specificando il Settore di appartenenza.

28.9 Membro del Comitato di Settore

Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria Federale almeno 15 giorni prima della data della relativa Assemblea di Settore specificando il Settore al quale si intende candidarsi.

28.10 Commissione d'Appello Federale

Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria Federale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Nazionale elettiva unitamente ad un'autocertificazione che attesti almeno il possesso della laurea in giurisprudenza.

28.11 Per questa candidatura non è necessario essere tesserati alla F.I.P.S.A.S..

28.12 Rappresentante degli Atleti o dei Tecnici Sportivi all'Assemblea Nazionale

Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria Regionale almeno 15 giorni prima della data dell'apposita Assemblea di Categoria che si terrà in concomitanza con l'Assemblea Regionale.

28.13 Il rispetto del termine di deposito della candidatura è condizione di ammissibilità della stessa.

28.14 Nella stessa Assemblea non è ammessa la candidatura da parte dello stesso soggetto a più di una carica federale. Tutte le candidature devono essere sottoscritte dai candidati.

ART. 29 - Liste

29.1 Sulla base delle candidature espresse e depositate ai sensi del precedente art. 28 e una volta verificate, da parte della relativa Commissione Verifica Poteri, le dichiarazioni rese dai candidati circa il possesso dei requisiti di eleggibilità, saranno, a cura delle competenti Segreterie, formate distinte liste di candidati per ciascun Organo elettivo da rinnovare, liste che saranno affisse nel luogo di svolgimento dell'Assemblea.

29.2 Le liste dovranno essere siglate dal Presidente che ha convocato l'Assemblea.

29.3 Gli elenchi delle candidature ammesse e quello delle candidature respinte, quest'ultimo con la dichiarazione sintetica delle motivazioni, saranno resi pubblici, a cura della competente Segreteria, immediatamente dopo che la relativa Commissione Verifica Poteri abbia terminato il proprio lavoro.

29.4 Per quanto riguarda gli elenchi delle candidature a cariche nazionali, questi saranno pubblicati sul sito federale.

29.5 Gli elenchi delle candidature alle cariche per gli Organi Territoriali, sia di quelle ammesse che di quelle respinte, saranno affissi in apposito albo presso la sede dell'Organo Territoriale competente entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta decisione.

29.6 Gli elenchi di tutte le candidature sono pubblicati almeno 11 giorni prima della celebrazione delle rispettive Assemblee.

ART. 30 - Ricorsi avverso l'ammissibilità e la reiezione delle candidature

- 30.1 Avverso l'ammissione o la reiezione di una o più candidature è ammesso ricorso scritto alla Commissione d'Appello Federale da presentarsi entro e non oltre dieci giorni prima della data della Assemblea alla Segreteria Federale.
- 30.2 La Commissione d'Appello Federale provvederà all'esame e alle decisioni sui ricorsi pervenuti almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle relative Assemblee.
- 30.3 Le decisioni della Commissione d'Appello Federale sono inappellabili.
- 30.4 In caso di accoglimento del ricorso, la competente Segreteria dovrà compilare una nota di emendamento dell'elenco dei candidati da pubblicare immediatamente sul sito internet federale o in appositi albi presso la sede dell'Organo Territoriale competente

ART. 31 - Incompatibilità - Opzioni

- 31.1 Entro 15 giorni dal verificarsi della situazione dell'incompatibilità, gli eletti a più cariche federali, centrali e territoriali, devono, a pena di decadenza dalle cariche, depositare presso la Segreteria Federale la dichiarazione di opzione.
- 31.2 A seguito delle opzioni, subentreranno nelle cariche rimaste vacanti e secondo l'ordine dei voti riportati, i candidati alla stessa carica non eletti che avranno riportato un numero di voti pari almeno alla metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo degli eletti.
- 31.3 Alla proclamazione provvede il Presidente Federale, se la carica è nazionale, o il Presidente Regionale, se la carica è territoriale.

ART. 32 - Votazioni

- 32.1 Tutte le elezioni alle cariche Federali, centrali e territoriali avvengono, con voto segreto, mediante votazioni distinte e successive per ciascun Organo.
- 32.2 Il voto segreto potrà, inoltre, essere richiesto anche in materia diversa dalle elezioni e sarà accordato se la richiesta sarà sostenuta dalla maggioranza dei presenti aventi diritto a voto.
- 32.3 Per l'elezione del Presidente Federale e di quello Regionale valgono le norme riportate all'art 26 – secondo e terzo comma dello Statuto.
- 32.4 Negli altri casi, risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
- 32.5 A parità di voti, si fa ricorso a votazioni di ballottaggio tra i candidati classificati ex aequo solo nel caso in cui si renda necessaria un'ulteriore graduazione di preferenze per definire gli eletti.
- 32.6 Nella elezione del Presidente Federale e del Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti potrà essere espressa una sola preferenza.
- 32.7 Nella elezione dei Consiglieri Federali di cui all'art. 31 – quinto comma, lettera a) dello Statuto, non potranno, in nessun caso, essere espresse preferenze in numero superiore a quattro.
- 32.8 Nella elezione dei Consiglieri Federali di cui all'art. 31 – quinto comma, lettera b) dello Statuto potranno essere espresse preferenze in numero pari a quello degli eligendi.
- 32.9 Nella elezione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti non potranno, in nessun caso, essere espresse preferenze in numero superiore a due.
- 32.10 Nella elezione della Commissione d'Appello Federale non potranno, in nessun caso, essere espresse preferenze in numero superiore a tre.
- 32.11 Nella elezione dei Comitati di Settore potranno essere espresse preferenze in numero pari a quello degli eligendi.
- 32.12 Nella elezione del Presidente del Consiglio Regionale, dei Consiglieri Regionali e dei Rappresentanti Regionali di Settore potrà essere espressa una sola preferenza.
- 32.13 Nella elezione dei Rappresentanti degli Atleti e/o Tecnici Sportivi all'Assemblea Nazionale, da effettuarsi in apposite distinte Assemblee di Categoria nell'ambito di ciascuna Regione, potranno essere espresse, per ciascuna categoria, un massimo di preferenze non superiore ai due terzi degli eligendi.
- 32.14 Sulle schede saranno elencati tutti i candidati alla stessa carica.

32.15 *Assemblea Nazionale*

Il Presidente Federale, i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed i componenti della Commissione di Appello Federale sono eletti da tutti i soggetti costituenti l'Assemblea Nazionale, previsti dall'art. 19 - secondo comma dello Statuto.

32.16 Il Presidente ed i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti sono eletti in due distinte votazioni: una per l'elezione del Presidente, l'altra per l'elezione dei due membri effettivi e dei due supplenti. Risulteranno eletti Presidente e membri effettivi i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti nelle rispettive votazioni, mentre supplenti risulteranno eletti i candidati che seguiranno, per numero di voti, l'ultimo degli effettivi eletti.

32.17 I membri della Commissione d'Appello Federale sono eletti con una votazione dalla quale risulteranno membri effettivi i candidati che occupano i primi tre posti nella graduatoria dei voti, supplenti quelli che seguono. I Membri effettivi eleggono, tra di loro, il Presidente della Commissione.

32.18 I 10 Consiglieri Federali di cui all'art. 31 – quinto comma, lettera a) dello Statuto sono eletti dai Presidenti delle "Società" o da un loro delegato.

32.19 *Assemblea Regionale*

Il Presidente del Consiglio Regionale e i Consiglieri Regionali di cui all'art. 49, lettera b) dello Statuto sono eletti dai Presidenti delle "Società" appartenenti alla Regione o da un loro delegato, purché membro del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato.

32.20 I Rappresentanti di ciascun Settore Federale di cui all'art. 49, lettera c) dello Statuto sono eletti dai Presidenti delle "Società" di ciascun Settore Federale presenti nel territorio regionale con almeno 5 "Società" o da un loro delegato, purché membro del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato.

32.21 *Assemblea di Categoria*

I Rappresentanti degli Atleti e Tecnici Sportivi all'Assemblea Nazionale previsti dall'art. 19 – secondo comma, lettera b) dello Statuto sono eletti per ciascun quadriennio, rispettivamente dagli Atleti e Tecnici Sportivi di ciascuna Regione, aventi diritti a voto, nella misura, per ciascuna delle due categorie, di un Rappresentante ogni 50 "Società" o frazioni di 50 e di un supplente ogni 2 Rappresentanti.

32.22 Risulteranno Rappresentanti all'Assemblea Nazionale gli Atleti e i Tecnici Sportivi che, nel proprio ambito e con distinte votazioni, avranno ricevuto il maggior numero di voti, mentre supplenti risulteranno eletti i candidati che seguiranno, per numero di voti, l'ultimo degli effettivi eletti.

32.23 *Assemblea di Settore*

Le Assemblee di Settore sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

32.24 Gli 8 Consiglieri Federali di cui all'art. 31 – quinto comma, lettera b) dello Statuto sono eletti nelle rispettive Assemblee di Settore dai Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi o dai loro supplenti.

32.25 Saranno eletti a Consiglieri Federali i candidati che nelle singole Assemblee di Settore, in un'apposita e distinta votazione, avranno ottenuto il maggior numero di voti.

32.26 Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Federale, il primo degli eletti alla carica di Consigliere Federale di tutti e 5 i Settori sarà nominato Presidente di Settore e, nel caso dei Settori Acque Interne e Acque Marittime, il secondo degli eletti sarà nominato Vice Presidente.

32.27 I rimanenti membri dei Comitati di Settore di cui all'art. 41 dello Statuto sono eletti dai Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi o dai loro supplenti, con votazione separata da quella prevista per l'elezione dei Consiglieri Federali di cui all'art. 31 – quinto comma, lettera b) dello Statuto.

- 32.28 Nelle Assemblee di Settore che prevedono l'elezione sia di Atleti che di Tecnici Sportivi dovranno essere previste votazioni separate per le due categorie.
- 32.29 I Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi o i loro supplenti, eletti in apposite Assemblee Provinciali, dovranno appartenere alla categoria per cui votano.
- 32.30 In tutte le votazioni per la elezione dei membri dei Comitati di Settore saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.
- 32.31 Nel caso del Settore Attività Subacquee sarà nominato Vice Presidente il primo degli eletti in quota Tecnici Sportivi;
- 32.32 Nel caso del Settore Nuoto Pinnato sarà nominato Vice Presidente il primo degli eletti in quota Atleti.
- 32.33 Nel caso del Settore Didattica Subacquea sarà nominato Vice Presidente il primo degli eletti nella votazione dei Membri del Comitato di Settore.
- 32.34 **Assemblea Provinciale**
Le Assemblee Provinciali per l'elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi e dei loro supplenti sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 32.35 I Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi e i loro supplenti, che andranno a votare nelle relative Assemblee di Settore, verranno eletti per ciascun quadriennio, in apposite Assemblee Provinciali, dagli Atleti e Tecnici Sportivi in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 10 e 11 dello Statuto e appartenenti a "Società" affiliate a ciascuno dei Settori presenti in Provincia.
- 32.36 In apposite e distinte votazioni saranno eletti in ciascuna Provincia i Delegati degli Atleti e dei Tecnici sportivi secondo le seguenti proporzioni:
- un Delegato ogni 100 Atleti o frazioni di 100 per il Settore Acque Interne;
 - un Delegato ogni 80 Atleti o frazioni di 80 per il Settore Acque Marittime;
 - un Delegato ogni 50 Atleti o frazioni di 50 per il Settore Attività Subacquee;
 - un Delegato ogni 20 Atleti o frazioni di 20 per il Settore Nuoto Pinnato;
 - un Delegato ogni 10 Tecnici Sportivi o frazioni di 10 per i Settori Nuoto Pinnato e Attività Subacquee;
 - un Delegato ogni 20 Tecnici Sportivi o frazioni di 20 per il Settore Didattica Subacquea.
- 32.37 In ciascuna delle Assemblee Provinciali dovranno inoltre essere eletti un numero di supplenti pari alla metà dei Delegati eletti.

ART. 33 - Risultati delle votazioni

- 33.1 Il Presidente dell'Assemblea, ultimate le operazioni di scrutinio, leggerà i risultati delle votazioni e proclamerà gli eletti sulla base dei dati forniti dalle Commissioni di Scrutinio.
- 33.2 I risultati di tutte le votazioni svoltesi presso gli Organi territoriali, unitamente al verbale dei lavori Assembleari, dovranno essere trasmessi alla Segreteria Federale, per iscritto ed entro 5 giorni dalla data in cui si è tenuta la votazione, dal Presidente dell'Organo territoriale che, con il Segretario e con la Commissione di scrutinio, firmerà detti elaborati.

ART. 34 - Verbali delle Assemblee elettive

- 34.1 Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
- 34.2 Il verbale dell'Assemblea Nazionale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dalla Commissione di Scrutinio, è redatto in duplice esemplare, uno dei quali deve essere conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del C.O.N.I.

- 34.3 Il verbale dell'Assemblea Regionale è redatto con le medesime formalità: un esemplare viene trattenuto agli atti della Segreteria del Comitato Regionale, l'altro viene trasmesso alla Segreteria Federale.

ART. 35 - Ricorso avverso la validità delle Assemblee

- 35.1 Avverso la validità dell'Assemblea Nazionale, Regionale, di Settore o di Categoria va proposto ricorso per iscritto alla Commissione di Appello Federale.
- 35.2 I ricorsi sono proponibili sempre che nel corso delle relative Assemblee sia stata sollevata apposita eccezione che risulti dal verbale dell'Assemblea stessa.
- 35.3 Il ricorso va proposto entro e non oltre cinque giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea la cui validità è oggetto del ricorso, e dovrà pervenire alla Segreteria Federale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro gli indicati cinque giorni.
- 35.4 In caso di accoglimento del ricorso, deve essere riconvocata una nuova Assemblea da celebrarsi entro e non oltre 45 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione dell'esito del ricorso a cura della Segreteria Federale che dovrà avvenire entro 48 ore dall'avvenuta decisione.

CAPO II - IL PRESIDENTE FEDERALE

ART. 36 - Potere di vigilanza e di controllo

- 36.1 Nell'ambito dei poteri di vigilanza e di controllo riportati nell'art. 27 dello Statuto, al Presidente è data facoltà di partecipare a qualsiasi riunione degli altri Organi della Federazione, ad eccezione di quelle dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.

ART. 37 - Attribuzioni e prerogative

- 37.1 Al Presidente è data altresì facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Federale e della Giunta Esecutiva persone estranee, la cui presenza sia ritenuta opportuna al fine della trattazione di argomenti posti all'Ordine del Giorno.

CAPO III - IL VICE PRESIDENTE

ART. 38 - Attribuzioni e prerogative

- 38.1 Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente Federale nei casi previsti dall'art. 30 dello Statuto.

CAPO IV - IL CONSIGLIO FEDERALE

ART. 39 - Convocazione e riunioni

- 39.1 La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto, mediante posta o posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
- 39.2 La convocazione, inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, deve contenere la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché la specificazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.
- 39.3 La convocazione deve essere portata a conoscenza dei Revisori dei Conti.

- 39.4 All'Ordine del Giorno dovranno essere iscritti anche gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta, con istanza scritta al Presidente, da un Consigliere almeno quindici giorni prima della data della riunione.
- 39.5 All'inizio della riunione i Consiglieri dovranno preannunciare gli argomenti da trattare nelle "Varie".
- 39.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente Federale o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.
- 39.7 In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice-Presidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano nella carica.
- 39.8 La prima riunione del Consiglio Federale deve essere convocata nel termine di 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
- 39.9 Nella sua prima riunione il Consiglio, a norma dell'art. 31 - secondo comma e dell'art. 33 - primo comma, punti 4) e 5) dello Statuto, elegge il Vice-Presidente e i membri della Giunta Esecutiva (tre dei 5 Presidenti di Settore e 2 dei Consiglieri eletti in rappresentanza degli Affiliati).

ART. 40 - Pubblicità delle deliberazioni

- 40.1 Le deliberazioni del Consiglio Federale, repute di generale interesse per le "Società", o che il Consiglio Federale ritiene opportuno siano divulgate, dovranno essere portate a conoscenza delle "Società" o mediante la pubblicazione sull'Organo Ufficiale della Federazione o mediante il sito federale o per il tramite degli Organi territoriali.
- 40.2 È riservata al Presidente la facoltà di rilasciare, alle "Società" e ai tesserati che ne facciano richiesta, copia o stralcio di deliberazioni non diffuse in altra forma.

CAPO V - LA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 41 - Convocazione e riunioni

- 41.1 La Giunta Esecutiva, composta ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, è convocata dal Presidente senza obbligo di formalità se non quello del preavviso minimo di tre giorni.
- 41.2 Il verbale delle riunioni è messo a disposizione dei membri del Consiglio Federale.

CAPO VI - IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 42 - Convocazione e riunioni

- 42.1 Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è convocato dal suo Presidente con un preavviso di almeno tre giorni, senza obbligo di altre formalità.
- 42.2 La convocazione è diramata dalla Segreteria Federale.
- 42.3 La prima riunione del Collegio, dopo l'Assemblea elettiva, dovrà avvenire prima che si riunisca il Consiglio Federale.
- 42.4 Nelle riunioni del Consiglio Federale, il Presidente ed i componenti del Collegio hanno la facoltà di far inserire a verbale eventuali osservazioni e dichiarazioni attinenti gli argomenti all'Ordine del Giorno.

CAPO VII - I COMITATI DI SETTORE

ART. 43 - Convocazione e riunioni

- 43.1 I Comitati di Settore, di cui all'art. 41 dello Statuto, sono convocati dai rispettivi Presidenti mediante lettera contenente la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'Ordine del Giorno e con un preavviso di almeno sette giorni.
- 43.2 La convocazione è diramata dalla Segreteria Federale.
- 43.3 I Comitati di Settore si riuniscono almeno due volte l'anno; di norma, non più di quattro volte l'anno, salvo i casi di effettiva, particolare necessità.

ART. 44 - Attribuzioni e compiti

- 44.1 Ai Comitati di Settore è demandata la elaborazione degli schemi dei Regolamenti Tecnici e dei programmi di attività sportiva federale, annualmente approvati dal Consiglio Federale.
- 44.2 Per la realizzazione di tali programmi, i Comitati potranno avvalersi anche di Commissioni Regionali e Provinciali di Settore non permanenti, appositamente costituite e disciplinate con delibera della Giunta Esecutiva con proposta articolata del competente Comitato per quanto riguarda la composizione ed i compiti che saranno, comunque, di natura consultiva.
- 44.3 Il Comitato di Settore propone al Consiglio Federale:
- programmi annuali di attività;
 - delibere di spesa inerenti l'attività del Settore;
 - regolamenti particolari delle competizioni.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 45 - Sostituzioni di Consiglieri

- 45.1 In caso di decadenza o dimissioni di componenti del Consiglio Federale o dei Consigli Regionali valgono, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 34 e 57 dello Statuto.

TITOLO III - GLI ORGANI TERRITORIALI

CAPO I - I COMITATI REGIONALI

ART. 46 - Sede e funzionamento

- 46.1 Il Comitato, se non diversamente stabilito dal Consiglio Federale, ha sede nella città capoluogo della Regione.
- 46.2 Gli Organi del Comitato, ai fini dell'espletamento delle attività istituzionali, si avvalgono delle strutture messe a disposizione dalla Federazione.

CAPO II - L'ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 47 - Formalità

- 47.1 L'Assemblea Regionale si svolge, di norma, nella città capoluogo di Regione.
- 47.2 Eventuali deroghe possono essere consentite dalla Giunta Esecutiva.
- 47.3 L'Assemblea Regionale è disciplinata, in quanto applicabili, dalle disposizioni dello Statuto dettate per l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, nonché dalle norme contenute negli articoli dal 19 al 35 del presente Regolamento.

CAPO III – IL PRESIDENTE REGIONALE

ART. 48 - Attribuzioni e prerogative

- 48.1 Il Presidente Regionale:
- a) presiede il Consiglio Regionale;
 - b) firma gli atti del Comitato Regionale;
 - c) convoca e presiede il Consiglio Regionale, delle cui riunioni stabilisce l'ordine del giorno;
 - d) regola la procedura e le modalità dei lavori del Consiglio Regionale;
 - e) ha diritto di partecipare ai lavori di tutte le Commissioni Regionali eventualmente costituite, con precisi compiti di natura consultiva, su proposta del Consiglio Regionale, dalla Giunta Esecutiva;
 - f) convoca l'Assemblea Regionale;
 - g) assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi del Comitato Regionale e della Federazione.
- 48.2 Al Presidente è data facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Regionale persone estranee, la cui presenza sia ritenuta opportuna al fine della trattazione di specifici argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- 48.3 In particolare, qualora non ne facciano già parte di diritto, possono essere invitati alle riunioni del Consiglio ed alle Assemblee Regionali, con facoltà di parola e senza diritto di voto, i Delegati Provinciali ed i Presidenti delle Sezioni Provinciali costituite ai sensi dell'art. 53 dello Statuto.
- 48.4 Il Presidente Regionale risponde direttamente al Presidente Federale, al Consiglio Federale ed all'Assemblea Regionale della gestione ed amministrazione del Comitato Regionale.

CAPO IV - IL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 49 - Convocazione e riunioni

- 49.1 La convocazione del Consiglio Regionale deve avvenire, mediante posta o posta elettronica, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.
- 49.2 La comunicazione, inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci a tutti i Consiglieri in carica, deve contenere la data, l'ora ed il luogo della riunione e la specificazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.
- 49.3 Della convocazione devono essere informati i Delegati Provinciali della Regione.
- 49.4 All'Ordine del Giorno dovranno essere iscritti anche gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta, con istanza scritta al Presidente, da un Consigliere almeno quindici giorni prima della data della riunione.
- 49.5 Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, da trasmettere in copia alla Segreteria Federale e del quale viene data lettura nella riunione successiva.
- 49.6 Le riunioni, ove il Consiglio non dovesse disporre diversamente, avranno luogo nella città capoluogo di Regione.
- 49.7 La prima riunione del Consiglio Regionale deve essere convocata nel termine di 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
- 49.8 Nella sua prima riunione il Consiglio, a norma dell'art. 49 – secondo comma dello Statuto elegge il Vice-Presidente ed il Segretario.
- 49.9 Alle riunioni del Consiglio Regionale devono essere invitati i Consiglieri Federali residenti nell'ambito regionale.

ART. 50 - Votazioni

- 50.1 Le votazioni, di norma, avvengono per appello nominale o per alzata di mano – prova e controprova.
- 50.2 La votazione per scheda segreta avviene per l'elezione del Vice-Presidente, per quella del Segretario, quando sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri e, in generale, quando riguarda persone.

ART. 51 - Pubblicità delle deliberazioni

- 51.1 Le deliberazioni del Consiglio Regionale, reputate di generale interesse per le "Società" o che il Consiglio Regionale ritiene opportuno siano divulgate, dovranno essere portate a conoscenza delle "Società" della Regione o direttamente o per il tramite dei Delegati Provinciali.
- 51.2 È riservata al Presidente la facoltà di rilasciare, alle "Società" o ai tesserati che ne facciano richiesta, copia o stralcio di deliberazioni non diffuse in altra forma.

ART. 52 - Attribuzioni e prerogative

- 52.1 Il Consiglio Regionale, oltre ai compiti elencati nell'art. 49 - 12° comma dello Statuto Federale, è competente a:
- esprimere valutazione e parere su ogni richiesta di nuove convenzioni in materia di acque e impianti;
 - esprimere parere, su richiesta del Consiglio Federale, in ordine a rinnovi di convenzioni in essere;
 - segnalare al Consiglio Federale ipotesi di nuovi convenzionamenti;
 - svolgere attività di protezione civile e salvaguardia ambientale in conformità ai dettami degli Organi Centrali Federali.
- 52.2 Il Consiglio Regionale ha inoltre il compito di coordinare le seguenti iniziative attribuite alle "Sezioni" dall'art. 53 dello Statuto:
- la promozione e gestione del tesseramento federale;
 - la gestione ed organizzazione di gare, manifestazioni e campionati federali;
 - la formazione tecnica ed organizzazione delle Guardie Giurate Volontarie.
- 52.3 A tal fine il Consiglio Regionale richiederà alle "Sezioni Provinciali" relazione documentata circa lo stato delle iniziative ed i risultati connessi inviando poi al Consiglio Federale, semestralmente, proprie valutazioni e suggerimenti.
- 52.4 Il Consiglio Regionale ha inoltre il compito di:
- proporre, seguire e valutare tutte le leggi regionali che possano riguardare le attività federali. Dell'avanzamento dei lavori e dello stato dell'arte delle stesse dovrà essere in ogni momento tenuto aggiornato il Consiglio Federale;
 - promuovere e perseguire l'uniformità delle condizioni di utilizzo degli impianti sportivi nel proprio ambito territoriale;
 - promuovere ed assicurare l'uniforme applicazione, nell'ambito del proprio territorio, delle disposizioni dell'ordinamento sportivo in materia di attività e pratica sportiva;
 - assumere iniziative, in materia di formazione, preparazione ed aggiornamento tecnico dei giudici di gara regionali, quali previste dall'apposito regolamento federale.

CAPO V - IL DELEGATO REGIONALE

ART. 53 - Attribuzioni e prerogative

- 53.1 Il Delegato Regionale è nominato dal Consiglio Federale.
- 53.2 Il Delegato Regionale, ai fini dell'espletamento delle attività istituzionali, si avvale delle strutture messe a disposizione dalla Federazione.
- 53.3 Il Delegato Regionale deve dare immediata notizia alla Segreteria Federale dell'avvenuto raggiungimento nella Regione del numero minimo di "Società" aventi diritto a voto, richiesto per la costituzione del Comitato Regionale.
- 53.4 In questo caso il Delegato Regionale provvederà all'immediata indizione dell'Assemblea elettiva per la costituzione del Comitato Regionale.
- 53.5 Detta Assemblea sarà convocata nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 45 dello Statuto.

CAPO VI - IL DELEGATO PROVINCIALE

ART. 54 - Attribuzioni e prerogative

- 54.1 Il Delegato Provinciale è nominato dal Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, su proposta delle "Società" affiliate della Provincia.
- 54.2 Il Delegato Provinciale:
- rappresenta la Federazione per la politica sportiva nel Comitato Provinciale del C.O.N.I.;
 - partecipa, senza diritto di voto, alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo della "Sezione Provinciale", costituita ai sensi dell'art. 53 dello Statuto;
 - vigila sull'osservanza degli obblighi convenzionalmente assunti dalla Sezione stessa con la Federazione, in particolare per quanto concerne i programmi di attività sportiva riferendo con immediatezza alla Segreteria eventuali inadempimenti;
 - relaziona al Consiglio federale ed al Comitato Regionale di competenza, con cadenza annuale, l'attività svolta.
- 54.3 Nelle nuove Province costituite in ambito amministrativo Nazionale in cui non sia costituita la Sezione Provinciale, al Delegato Provinciale, nominato dal Consiglio Federale su proposta del Consiglio Regionale di competenza, sono affidati i compiti e le funzioni di cui all'art. 53 - terzo comma dello Statuto.

CAPO VII - VIGILANZA SUGLI ORGANI TERRITORIALI

ART. 55 - Modalità di esercizio della vigilanza

- 55.1 Gli Organi territoriali sono tenuti ad inviare alla Segreteria Federale un rendiconto delle somme spese con allegate copie degli ordinativi di pagamento, nonché una dettagliata relazione sull'attività svolta.
- 55.2 Il rendiconto sarà reso in conformità al modello approvato dal Consiglio Federale.
- 55.3 La rendicontazione delle spese sarà effettuata con cadenza trimestrale, allegando copia degli estratti conto bancari e delle ricevute attestanti i pagamenti eseguiti.
- 55.4 Il competente ufficio della Segreteria Federale, verificata la regolarità, attribuirà nei corrispondenti programmi i costi sostenuti.
- 55.5 Il rendiconto dovrà essere redatto su carta intestata della Federazione e sottoscritto in calce dal Rappresentante dell'Organo Territoriale che lo presenta.
- 55.6 Qualora dall'esame degli atti emergano irregolarità nella tenuta dei conti o carenza nella documentazione giustificativa delle spese, il rendiconto verrà restituito all'Organo Territoriale con invito a provvedere alla relativa regolarizzazione entro un congruo termine e comunque non oltre trenta giorni.

- 55.7 Il Consiglio Federale provvederà all'approvazione del rendiconto con propria deliberazione, dando discarico all'Organo Territoriale delle somme rendicontate.
- 55.8 Se gli elementi costitutivi del rendiconto ed i contenuti della relazione rivelano distonie con i programmi di attività approvati dal Consiglio Federale o si rilevino comportamenti che possano integrare ipotesi di irregolarità di gestione, la Segreteria ne informerà dettagliatamente il Consiglio Federale per le relative decisioni, acquisiti previamente eventuali chiarimenti e controdeduzioni dell'Organo interessato.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I - CONSULTA FEDERALE

ART. 56 - Consulta Federale

- 56.1 Il Presidente Federale, su delibera del Consiglio Federale, una o più volte l'anno convoca la Consulta Federale.
- 56.2 La riunione della Consulta può essere estesa, ove opportuno, anche ai Delegati Provinciali ed ai Presidenti delle Sezioni Provinciali.

CAPO II - SEZIONI PROVINCIALI

ART. 57 - Costituzione

- 57.1 In ogni Provincia le "Società" affiliate costituiscono la Sezione prevista dall'art. 53 dello Statuto.
- 57.2 In ogni Provincia può essere costituita una sola "Sezione Provinciale" alla quale devono aderire tutte le "Società" della Provincia stessa.
- 57.3 A questo proposito, le "Società", contestualmente alla domanda di affiliazione, devono attestare di far parte della costituita Sezione o di aver fatto domanda di associazione.

CAPO III - COMMISSIONI FEDERALI

ART. 58 - Commissione Nazionale Giudici di Gara

- 58.1 La Commissione Nazionale Giudici di Gara ha funzioni di natura consultiva, è composta dal Presidente e dai Coordinatori Nazionali GdG di Settore ed ha il compito di mantenere il rispetto dei Regolamenti Tecnici dei Settori agonistici ed assicurare l'attuazione delle disposizioni del Consiglio Federale in merito alla preparazione ed alla gestione dei Giudici di Gara.
- 58.2 Compiti ed organizzazioni sono disciplinati da apposito specifico Regolamento sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I..

ART. 59 - Commissione Federale Atleti

- 59.1 La Commissione Federale Atleti ha durata quadriennale e funzioni consultive. La composizione, l'organizzazione ed i compiti sono disciplinati da apposito specifico Regolamento sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I..

ART. 60 - Commissione Federale Antidoping

- 60.1 La Commissione Federale Antidoping è disciplinata in un'apposita appendice alle Norme Sportive Antidoping da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

ART. 61 - Norma transitoria

- 61.1 Modalità e termini per l'attuazione del principio sancito al penultimo comma dell'art. 2 dello Statuto federale saranno approvati in apposita Assemblea Nazionale entro e non oltre il 2011 sulla base di una proposta formulata dalla Commissione composta da 5 membri proposti dai Comitati Regionali, presieduta dal Presidente Federale o da un suo delegato.

ART. 62 - Entrata in vigore

- 62.1 Il presente Regolamento entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.